

# OSSERVAZIONI

---

- Nella documentazione viene citato l'art. 41 del D.Lgs. n. 152/1999 (*abrogato*) anziché l'art. 115 del D.Lgs. n. 152/2006;
- La marca da bollo di € 16,00 sulla domanda di acquisto del bene demaniale non sempre è obbligatoria, vanno salvaguardate le esenzioni di legge;
- Si ritiene opportuno predisporre un secondo modulo per l'istanza di acquisto, previa declassifica, del bene demaniale ai sensi dell'art. 5-bis della Legge n. 212/2003, tuttora applicata dall'Agenzia del Demanio nonostante il periodo di validità fosse temporaneo;
- Il requisito secondo cui l'area demaniale oggetto di richiesta di acquisto debba essere confinante con quella di proprietà del richiedente non appare corretto, anche in virtù del fatto che per l'alienazione dei beni demaniali l'Agenzia del Demanio procede sempre mediante asta pubblica e pertanto non è certo che l'acquirente sia il richiedente confinante. Semmai quest'ultimo potrà usufruire del diritto di prelazione;
- Il numero degli elaborati tecnici allegati all'istanza deve essere almeno 4 e non 3 (una copia da restituire al richiedente, una alla Sezione Bacino Idrografico, una al Dipartimento Difesa del Suolo e una all'Agenzia del Demanio). Nel caso in cui il bene demaniale interessi pertinenze idrauliche assegnate in gestione ai consorzi di bonifica e/o ad altri organismi (es. A.I.Po) occorre una copia in più;
- Non si ritiene opportuno standardizzare la "Relazione Tecnico-descrittiva", i cui contenuti dovranno comunque essere rapportati alle caratteristiche qualitative e quantitative dei beni demaniali da declassare sotto l'aspetto della sicurezza, funzionalità e continuità idraulica;
- Non si ritiene opportuno differenziare le pratiche di declassifica in base alla superficie del bene demaniale. La superficie di mq 5.000 è un limite "imposto" dall'Agenzia del Demanio al di sotto del quale le pratiche di sdemanializzazione non vengono trattate per contenere i costi;
- La prescrizione in base alla quale *"qualora il relitto demaniale derivi da un ex corso d'acqua di competenza del Consorzio di Bonifica o comunque ricadente all'interno del comprensorio dello stesso dovrà essere fatto pervenire, tramite il Consorzio, il corrispondente parere idraulico in merito alla sdemanializzazione"* appare inopportuna in fase di istanza. Potrebbe risultare invece vantaggioso, ai fini della restrizione dei tempi, inoltrare la stessa domanda contemporaneamente sia alla Sezione Regionale Bacino idrografico che al Consorzio di Bonifica territorialmente competenti. In tal caso, il secondo dovrà esprimersi sotto l'aspetto idraulico anticipatamente rispetto al primo e trasmettere a quest'ultimo il relativo parere.